

## PATTO DI SINDACATO

Fra

Maria Grazia Bertoni  
Giorgio Bardini;  
(congiuntamente "GRUPPO FAMILIARE A");

Francesco Bertoni;  
Giuseppina Morè;  
Mario Bertoni;  
Angela Bertoni;  
Carlo Bertoni;  
(congiuntamente "GRUPPO FAMILIARE B");

di seguito le "Parti".

### PREMESSO CHE

(a) le Parti sono proprietarie complessivamente di n. 19.870.042 (\*) azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.P.A., rappresentanti il 59,75 % del capitale sociale della stessa, ad oggi pari a 33.259.328 azioni;

(b) le Parti hanno espresso l'intendimento di voler mantenere a CSP International Fashion Group S.P.A. le sue tradizionali caratteristiche aziendali, riconoscendo che esse sono essenziali per il mantenimento del ruolo che la stessa CSP International Fashion Group S.P.A. ricopre nell'industria delle calze in ambito nazionale ed europeo;

(c) le Parti riconoscono l'opportunità e la convenienza di stabilire un patto di sindacato tra di esse al fine di rafforzare la gestione di CSP International Fashion Group S.P.A. promuovendo un raggruppamento di soci che assicuri uniformità di indirizzo nella soluzione di problemi industriali, commerciali, finanziari ed amministrativi della società.

(\*) secondo le risultanze del libro soci aggiornato al 15.07. 2010.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Patto.
2. Per le finalità di cui alle premesse, ed ai termini e condizioni di cui in appresso, le Parti costituiscono un sindacato di voto e di blocco avente ad oggetto le seguenti azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.P.A. da esse attualmente possedute e più precisamente:

#### GRUPPO FAMILIARE A

Partecipanti al Patto	Numero azioni conferite al sindacato	% su azioni conferite	% su azioni emesse	Numero azioni non conferite al sindacato (****)
Maria Grazia Bertoni	4.348.091	26,04	13,07	1.332.213
Giorgio Bardini (*)	4.000.000	23,96	12,03	83.510
<b>Tot. Gruppo fam. A</b>	<b>8.348.091</b>	<b>50,00</b>	<b>25,10</b>	<b>1.415.723</b>



## GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti al Patto	Numero azioni conferite al sindacato	% su azioni conferite	% su azioni emesse	Numero azioni non conferite al sindacato (****)
Francesco Bertoni	5.513.729	33,02	16,58	13
Giuseppina Morè (**)	--	--	--	--
Mario Bertoni (***)	944.788	5,66	2,84	580.042
Angela Bertoni (***)	944.787	5,66	2,84	579.041
Carlo Bertoni (***)	944.786	5,66	2,84	599.042
<b>Tot. Gruppo fam. B</b>	<b>8.348.090</b>	<b>50,00</b>	<b>25,10</b>	<b>1.758.138</b>
<b>TOTALE</b>	<b>16.696.181</b>	<b>100</b>	<b>50,20</b>	<b>3.173.861</b>

(\*) Giorgio Bardini, con atto del 16/07/2010 ha ricevuto in donazione dalla madre Maria Grazia Bertoni la nuda proprietà di n. 4.000.000 azioni CSP. Maria Grazia Bertoni ha sottoscritto il presente patto anche in quanto detentrica del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, sulle n. 4.000.000 azioni donate al figlio Giorgio.

(\*\*) Morè Giuseppina ha sottoscritto il patto in quanto detentrica del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, su 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Mario, Angela Carlo Bertoni in parti uguali.

(\*\*\*) Bertoni Mario, Bertoni Angela e Bertoni Carlo hanno anche la piena proprietà rispettivamente di n. 595.661, 594.660, 614.660 azioni.

(\*\*\*\*) numero azioni risultante dal libro soci aggiornato a 15/07/2010.

3. Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di CSP International Fashion Group S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato.

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d'opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più parti non intendessero esercitare il diritto d'opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente in prelazione i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

Le Parti destinatarie dell'offerta dovranno comunicare per scritto al Presidente della direzione del sindacato se intendono esercitare il diritto di opzione relativamente a queste azioni per la quota a loro spettante, specificando se sono disponibili ad acquistare anche i diritti di opzione offerti alle altre Parti del sindacato qualora queste decidano di non esercitare il diritto di opzione a loro spettante. In caso di acquisto parziale dei diritti come sopra offerti, la Parte offerente sarà autorizzata a cedere sul mercato i diritti che non fossero stati acquistati dalle altre Parti.

Le Parti che sottoscrivono le azioni esercitando i diritti di opzione così acquisiti si obbligano a vincolare le suddette azioni al presente Patto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui CSP International Fashion Group S.p.A. proceda ad operazioni sul capitale che prevedano l'emissione di valori mobiliari convertibili in azioni ordinarie e che consentano l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants.

4. Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni di CSP International Fashion Group S.p.A. non vincolate al sindacato; esse devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale di CSP International Fashion Group S.p.A..
5. Le Parti riconoscono e danno atto che nessuna di esse esercita singolarmente il controllo della Società in virtù del presente Patto.
6. La durata del Patto è fissata fino all'assemblea ordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2012(\*\*\*\*\*).


Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente della direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.

7. Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Cooperativa, con sede sociale a Modena 41100, Via San Carlo 8/20. Le azioni depositate in due dossier cointestati a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza. La Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Cooperativa potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1387 e seguenti del codice civile nominano quale proprio rappresentante, per i rapporti con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Cooperativa il Presidente della direzione del sindacato, il quale provvederà a depositare presso la stessa copia del presente Patto.

8. Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d'opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.



Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L'Ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata dei tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l'autorizzazione a ritirare dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Cooperativa le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge o di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto, prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

9. Il trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni di CSP International Fashion Group S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il presente Patto, una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità di cui al precedente articolo 8, sarà soggetto alla seguente procedura di prelazione. Non sono soggetti alla presente procedura di prelazione i trasferimenti previsti all'ultimo comma articolo 8.
  - a) la Parte che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni, dovrà, prima del trasferimento, dare comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato del numero di azioni poste in vendita con l'indicazione del nome dell'aspirante cessionario, del prezzo e di ogni altra eventuale condizione di vendita;
  - b) entro 10 giorni lavorativi bancari dal ricevimento della comunicazione predetta, il Presidente della direzione del sindacato offre per iscritto le azioni alle altre Parti le quali hanno diritto di prelazione all'acquisto in proporzione al numero delle azioni vincolate possedute da ciascuna Parte oblata anteriormente alla cessione rispetto al totale delle azioni vincolate possedute anteriormente alla cessione dalle Parti oblate;
  - c) entro 20 giorni lavorativi bancari dal ricevimento della comunicazione predetta, le Parti destinatarie dell'offerta dovranno comunicare per scritto al Presidente della direzione del sindacato, presso la sede del sindacato stesso, se intendono esercitare il diritto di prelazione alle medesime condizioni offerte dall'aspirante cessionario. Le Parti devono specificare anche se sono disponibili ad acquistare le azioni offerte in prelazione alle altre Parti del sindacato qualora queste decidano di non esercitare il diritto di prelazione a loro spettante ai sensi di questo Patto. La mancanza di risposta dovrà essere interpretata come volontà di non esercitare la prelazione di acquisto; qualunque condizione o termine difforme da quelli dell'offerta devono considerarsi come non apposti;
  - d) il Presidente del Sindacato, tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto c), darà comunicazione scritta all'aspirante cedente delle risposte pervenute dalle altre parti. Se la prelazione è validamente esercitata ai sensi del presente articolo, l'aspirante cedente deve trasferire alle altre Parti, alle condizioni comunicate, le azioni offerte entro 45 giorni dalle comunicazione del Presidente della direzione del sindacato;



- e) il Presidente della direzione del sindacato regola l'esercizio del diritto della prelazione e, successivamente all'esecuzione delle compravendite, darà comunicazione dell'esito a tutti le Parti;
  - f) tutte le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  - g) le azioni spettanti alle Parti in seguito all'esercizio del diritto di accrescimento di cui al punto c) saranno ripartite in proporzione al numero delle azioni vincolate possedute (anteriormente alla cessione) da ciascuna Parte che abbia esercitato tale diritto rispetto al totale delle azioni vincolate possedute dalle Parti che abbiano esercitato tale diritto;
  - h) Ove le Parti oblate non esercitino il diritto di prelazione su tutte le azioni offerte, la prelazione non si intenderà validamente esercitata e l'aspirante cedente potrà trasferire all'aspirante cessionario, alle condizioni comunicate, tutte le azioni da lui offerte alle altre Parti, entro il mese successivo; in caso contrario, le azioni saranno nuovamente sottoposte alla presente procedura.
10. L'ammissione di nuove Parti al sindacato dovrà essere deliberata da apposita riunione delle Parti, convocata dal Presidente della direzione del sindacato, con il voto favorevole di tante Parti che rappresentino non meno del 75% delle azioni vincolate nel presente Patto.

L'ammissione resta comunque subordinata alla previa accettazione incondizionata da parte della nuova Parte di tutto quanto stabilito nel presente patto e all'apporto di un numero di azioni non inferiore all'1% del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A..

11. Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto. Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Maria Grazia Bertoni in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Maria Grazia Bertoni sarà automaticamente sostituita da Giorgio Bardini. L'altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.

Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d'accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del sindacato e viene rinnovata di triennio in triennio.

I membri della direzione e il Presidente possono essere rinominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è temporaneamente sostituito dal membro della direzione più anziano di età.

La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata almeno 10



giorni prima della riunione (3 giorni in caso di preavviso telefax o telegrafico). L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare.

La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

12. I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

- a) esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale (quali l'emissione di valori mobiliari convertibili in azioni ordinarie e che consentono l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;
- b) proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;
- c) designare le persone da proporre all'assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;
- d) designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all'assemblea dei soci.

Per l'assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno cinque giorni prima della data di riunione dell'organo sociale chiamato a deliberare su uno o più argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta dei suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d'accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell'assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni del presente Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l'assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutti le Parti.

13. Le Parti si obbligano a votare nell'assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese dalla direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto

secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alle predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

14. Le parti convengono che, qualunque sia il numero degli amministratori componenti il consiglio d'amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A., la loro designazione per l'elezione da parte dell'assemblea dei soci avvenga da parte della direzione come previsto all'articolo 12 lettera c). Le Parti convengono poi che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura dell'articolo 9, si alteri la parità delle azioni possedute all'atto di sottoscrizione del presente Patto dai due Gruppi Familiari.
15. Le Parti si impegnano all'adempimento di quanto stabilito dal presente Patto e dichiarano che, oltre ai vincoli di ordine giuridico nascenti dal perfezionamento del Patto stesso, intendono assumere gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti, anche con efficacia di impegno morale e d'onore.
16. Gli impegni relativi al presente Patto sono assunti dalle Parti per sé e per i propri eredi ed aventi causa.
17. Eventuali modifiche a quanto convenuto nel presente patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutti le Parti.
18. Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso tra le Parti con riferimento alla materia trattata in questo patto.
19. Il sindacato avrà sede presso CSP International Fashion Group S.p.A., in Ceresara (MN), Via Piubega 5.
20. Qualunque controversia relativa al, o derivante dal, presente Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l'accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..


Il termine per la pronuncia delle determinazioni arbitrali sarà di 180 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto nel rispetto del principio del contraddittorio.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede sociale di CSP International Fashion Group S.p.A..

Ai fini della presente clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

21. Il presente accordo è redatto in un originale, firmato da tutti le Parti. L'originale è depositato presso il segretario del sindacato che, a richiesta, può rilasciare copia conforme a ciascuna Parte.



(\*\*\*\*) Il patto è stato originariamente stipulato in data 2 Giugno 1997 e successivamente rinnovato. In data 16/07/2010 è stato sottoscritto il presente nuovo patto parasociale.

Maria Grazia Bertoni

Maria Grazia Bertoni

Giorgio Bardini

Giorgio Bardini

Francesco Bertoni

Francesco Bertoni

Giuseppina Morè

Giuseppina Morè

Mario Bertoni

Mario Bertoni

Angela Bertoni

Angela Bertoni

Carlo Bertoni

Carlo Bertoni

Ceresara, 16 Luglio 2010